

Rag. Franco Falardi  
 Dott.ssa Paola Falardi  
 Dott. Francesco Falardi  
 Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Dott. Marcello Violani  
 Rag. Angela Gambirasio  
 Rag. Andrea Lozza

Rag. Silvia Colleoni  
 Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 03/03/2019

## MARZO 2019 – IL BONUS LIBRERIE 2019

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Patentometro</b> <b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>24.1.2019, n. 1967</b>	È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un'autoscuola basata, fra l'altro, sul numero di patenti rilasciate dal Ministero dei Trasporti.
<b>Riapertura termini</b> <b>"Sabatini-ter"</b>  <b>Decreto MISE 28.1.2019</b>	È stato emanato il Decreto che dispone la riapertura dei termini di presentazione delle domande di accesso alla "Sabatini-ter" ex art. 2, DL n. 69/2013. In particolare lo sportello per la presentazione delle domande è riaperto a decorrere dal 7.2.2019; le domande possono essere oggetto di richiesta di prenotazione presentata dalle banche / intermediari a decorrere da marzo 2019. Sono considerate irricevibili le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche / intermediari nel periodo 4.12.2018 – 6.2.2019.
<b>Rimborso spese parcheggio dipendenti</b>  <b>Risposta interpello Agenzia Entrate 31.1.2019, n. 5</b>	Le spese di parcheggio sostenute dai dipendenti in occasione di trasferte, effettuate con autovetture di proprietà ovvero acquisite in leasing dall'azienda e concesse in uso al dipendente, sono soggette ad un trattamento fiscale differenziato a seconda del sistema di rimborso adottato dal datore di lavoro. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono soggette interamente a tassazione in caso di rimborso forfetario e misto;</li> <li>– sono escluse da tassazione fino a € 15,89 giornalieri (€ 25,82 per le trasferte all'estero) in caso di rimborso analitico.</li> </ul>
<b>Accertamento a medico odontoiatra</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione 5.2.2019, n. 3290</b>	È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un medico odontoiatra in ragione del rapporto fra giorni lavorativi, dichiarazioni del contribuente sul numero di sedute dedicate a ciascun paziente e raffronto con le (poche) fatture reperite durante l'accesso mirato presso lo studio professionale.
<b>Fattura elettronica e medici di base</b>  <b>Risposta interpello Agenzia Entrate 13.2.2019, n. 54</b>	Per i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN i relativi compensi continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente dalla ASL (per tali operazioni non va emessa la fattura elettronica). Inoltre al medico non è richiesta la presentazione dello spesometro per le eventuali spese documentate da fatture d'acquisto ricevute / registrate nel 2019 anche se relative ad operazioni 2018.

## **COMMENTI**

### **IL BONUS "LIBRERIE" 2019**

La Finanziaria 2018 ha introdotto, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati, uno specifico **credito d'imposta "parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione"** / altre spese individuate dal MIBACT.

In particolare, il credito d'imposta:

- è stabilito nella **misura massima di € 20.000 annui** per gli esercenti librerie **non ricomprese in gruppi editoriali** dagli stessi direttamente gestite / **€ 10.000 annui per gli altri esercenti**;
- è concesso **nel rispetto dei limiti e delle condizioni** di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di **aiuti de minimis**.

Recentemente il MIBACT, con l'Avviso 21.2.2019, ha comunicato che per accedere all'agevolazione **per il 2018** i soggetti interessati possono **presentare l'apposita istanza a partire dal 3.6.2019** fino alle ore 12.00 del 30.9.2019.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI**

L'agevolazione riguarda gli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con **codice ATECO principale**, risultante dal Registro delle Imprese:

- **"47.61"** - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- **"47.79.1"** - commercio al dettaglio di libri di seconda mano.



Il codice dell'attività esercitata deve risultare dal Registro delle Imprese.

Sul punto i soggetti beneficiari devono aver **conseguito**, nell'esercizio precedente alla presentazione della richiesta per l'accesso al credito d'imposta in esame, **almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati**.

#### **DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

L'agevolazione in esame è parametrata su specifiche voci, di seguito riportate, nel limite massimo di spesa previsto.

Voci di spesa		Massimale
IMU	dei locali dove si svolge la vendita al dettaglio	€ 3.000
TASI		€ 500
TARI		€ 1.500
Imposta pubblicità		€ 1.500
Tassa occupazione suolo pubblico		€ 1.000
Spese per locazione, al netto IVA		€ 8.000
Spese mutuo		€ 3.000
<b>Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente</b>		<b>€ 8.000</b>



Le voci sopra riportate sono da riferirsi **agli importi dovuti nell'anno precedente alla richiesta dell'agevolazione**.

Il credito d'imposta massimo è collegato anche al **fatturato annuo della libreria**. In particolare, sono previsti i seguenti **scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, anche usati** (con riferimento all'anno precedente alla presentazione della richiesta per l'accesso al credito d'imposta) con le **relative percentuali di ciascuna voce di costo**.

Scaglioni fatturato anno precedente derivante dalla vendita di libri	Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito d'imposta
--	--

Fino a € 300.000	100%
Compreso tra € 300.000 e € 600.000	75%
Compreso tra € 600.000 e € 900.000	50%
Superiore a € 900.000	25%

### MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL BONUS

Per accedere al credito d'imposta è necessario presentare **in via telematica un'apposita istanza alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT**, tramite lo specifico Portale accessibile al seguente indirizzo <https://taxcredit.librari.beniculturali.it/>.

**NB** Per poter compilare l'istanza di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente **registrarsi all'area riservata** del citato sito Internet.

In sede di registrazione sono richiesti i seguenti dati.

<b>Impresa esercente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ragione sociale</li> <li>• codice fiscale</li> </ul>
<b>Legale rappresentante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome / cognome</li> <li>• codice fiscale</li> <li>• indirizzo email</li> </ul>

Dopo aver generato un file in formato PDF lo stesso va **firmato digitalmente**.

### Contenuto dell'istanza

L'istanza in esame si compone delle seguenti **3 Sezioni**:

- **RCD**, nella quale riportare i **ricavi di riferimento** e i contributi de minimis ricevuti dall'impresa;
- **SIT**, nella quale indicare i **dati riferiti al singolo punto vendita** (ad esempio, IMU, TASI, TARI);
- **RAI**, riservata all'indicazione degli **eventuali rapporti con altre imprese**.

In particolare, come sopra accennato, il MIBACT ha comunicato che, **con riferimento alle spese sostenute nel 2018**, l'istanza può essere presentata **a partire dal 3.6.2019 fino alle ore 12.00 del 30.9.2019**.

**NB** **Entro il 30.10** la DG Biblioteche e Istituti Culturali comunica agli interessati la **misura del credito spettante**.

### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Merita evidenziare che il credito d'imposta:

- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso / utilizzato;
- può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione** nel mod. F24, **tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel / Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento, **a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche e istituti culturali ha comunicato l'importo spettante**;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

